



---

Estratto della

## **Raccomandazione del 8 aprile 2019 della COMCO**

ai sensi dell'art. 8 cpv. 3 della Legge federale del 6 ottobre 1995 sul mercato interno concernente

### **Gli emolumenti per l'ottenimento della documentazione negli appalti pubblici**

In base alle considerazioni precedenti, la COMCO formula le considerazioni e raccomandazione seguenti:

#### **A Considerazioni**

A-1 In generale la **riscossione di emolumenti per l'ottenimento della documentazione** del bando negli appalti pubblici cantonali o comunali costituisce una discriminazione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LMI e quindi una violazione di questa norma.

A-2 Sulla base dell'art. 3 cpv. 1 LMI, la protezione dei segreti d'affari e dei diritti d'autore non sono dei motivi che giustificano la restrizione del libero accesso al mercato, in particolar modo se si considera che conformemente al principio di proporzionalità vi sono altre misure più lievi che permettono di tutelare i segreti d'affari e i diritti d'autore.

Dato che i motivi non sono giustificabili, la restrizione del libero accesso al mercato costituisce una **violazione dell'art. 5 LMI**. I servizi di aggiudicazione potranno esporre eventuali altri motivi giustificativi ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LMI.

A-3 Si potrebbe prendere in considerazione l'applicazione di **altre misure più lievi**:

- Accordi contrattuali (p.es. accordo di confidenzialità)
- Scelta di procedure selettive
- Messa a disposizione graduale della documentazione del bando
- Rifiuto dell'accesso ai documenti del bando fondato sul divieto dell'abuso di diritto

#### **B Raccomandazione**

B-1 La COMCO raccomanda di **sopprimere gli emolumenti** per l'ottenimento dei documenti del bando negli appalti pubblici cantonali o comunali.